N.R.G. 12405/2018 r.g.a.c.




IL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ. V CIVILE

	~>`C
riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:	
Dott.ssa Rosa Selvarolo President	te (7)
Dott. Cristian Soscia Giudice r	rel.
Dott.ssa Pasqualina Principale Giudice	$\Diamond \searrow$
sul ricorso proposto ex art. 98 RD 267/1942	
$_{\mathrm{DA}}$ \sim ((\mathcal{O}
Dott. elettivamente domiciliato in Fi	renze, Via n. , presso e
nello studio dell'Avv. Prof. , che lo rappresenta	e difende in virtù di procura alle liti
allegata telematicamente al ricorso in opposizione	
- opponente -	
CONTRO	
Fallimento S.P.A. in persona dei Curatori D	ott.ssa e Avv.
, elettivamente domiciliato in Firenze,	, presso e nello studio dell'Avv.
, che lo rappresenta e difende in virtù di pr	•
difensiva	O
	- opposto -
ha pronunciato il seguente	i ppeste
DECRETO	
Con ricorso ex art. 98 LF depositato il 17.9.2018 il dott.	ha proposto
opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della	
5.p.a del 5.7.2018, comunicato dai curatori in data 18.7.2018, con il quale il G.D. non ha	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	io, con il quale il G.D. Holl lla

ammesso il credito del professionista di € 20.547,94 richiesto in prededuzione e, in subordine, in privilegio, a titolo di compenso per l'incarico di consigliere di amministratore della società fallita.

L'opponente ha premesso:

- che S.p.a. è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.12.2017 all'esito del procedimento di omologazione del concordato preventivo cui la debitrice era stata ammessa il 16.1.2017;
- che la proposta di concordato era stata approvata dall'83,57% dei creditori ammessi al voto;
- che tuttavia il tribunale ha revocato l'ammissione e rigettato l'omologazione per aver la società menzionato in termini decettivi movimentazioni nella prima relazione periodica del 25.7.2016 e pagato provvigioni agli agenti per debiti risalenti al periodo ante concordato, riqualificando il concordato come misto e non ritenendo assicurato il pagamento della percentuale minima del 20% dei creditori chirografari;
- che il dott. è entrato in carica nel consiglio di amministrazione solo il 30.9.2016 (quando già la scelta in ordine al tipo di concordato era stata fatta);
- che i curatori hanno proposto il rigetto eccependo, «con riserva di ulteriori contestazioni», «un grave inadempimento da parte degli Aniministratori in carica al tempo del concordato in relazione ad una pluralità di attività non portate a termine con la dovuta diligenza (a mero titolo di esempio: contabilità, cessione magazzino mancata adeguata informativa ai CG in ordine a varie problematiche, tra sul Vesistenza del contratto mancata adeguata informativa neglette (sempre a mero titolo di esempio: liquidazione in corso di concordato alla rete agenziale di importi non dovuti). Eccepisce, inoltre, in compensazione i danni conseguenti al mancato tempestivo scioglimento del contratto Ducati Motors con conseguente significativo pregiudizio per la massa (danno da ripartirsi pro quota tra tutti gli Amministratori in carica all'epoca del concordato). Si riserva ogni azione nei confronti dei passati amministratori per gli ulteriori danni conseguenti alle insufficienti modalità di svolgimento dell'incarico e al mancato controllo di fondamentali tematiche emerse in sede di procedimento di revoca ex art. 173 l. f.»;



quanto alla contabilità, che vi era una struttura amministrativa preposta alla sua, tenuta, e che erano presenti sia il collegio sindacale che la società di revisione, i quali avevano verificato più volte l'adeguatezza dell'assetto contabile; che dal 6.4.2017 tutti i dipendenti furono ceduti insieme al complesso aziendale alla società s.r.l., ed era pertanto impossibile per la società proseguire nella tenuta della contabilità; che comunque nel contratto di cessione fu inserita una clausota che prevedeva l'impegno della cessionaria a mettere a disposizione i propri dipendenti per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti civilistici e fiscali, e che tale attività era stata effettivamente svolta, come risultava dal confronto dei costi del personale distaccato dei mesi di aprile-settembre 2017 con quello dei mesi ottobredicembre 2017; che, ad ogni modo, la gran parte dei libri contabili fu sequestrata d'alla Procura della Repubblica di Firenze sin dal 20.9.2017, e che dunque non era più nella disponibilità né della cedente né della cessiónaria; che il relativo marchio era stato quanto alla cessione del magazzino concesso dalla titolare, M.J. De Bel Managemen B.Y., in licenza d'uso a che il contratto di licenza fu risolto per inadempimento della licenziataria; che nel maggio 2016 la titolare del marchio avviò una procedura arbitrale volta a ottenere il pagamento delle somme dovute e la sessazione dell'utilizzo del marchio, oltre al risarcimento dei danni; che fu raggiunto un accordo transattivo nel luglio 2017 con l'autorizzazione degli organi della procedura, all'esito del quale fu riconosciuta a Braccialini la disponibilità dei beni nei limiti dell'art. 5 dell'accordo; che la società si attivò immediatamente nella ricerca di acquirenti; che l'unica offerta pervenuta, di € 130.000,00, fu ritenuta troppo bassa rispetto al valore dei beni stimato nel piano concordatario in €281.803,00; che nei mesi successivi il CDA tornò ripetutamente ad occuparsi della questione, incaricando esperti e valutando l'opportunità di procedere alla vendita con più canali e nelle collocazioni adeguate, tutto ciò fino all'invite dei commissari giudiziali, nel mese di dicembre 2017, a soprassedere da qualunque altra iniziativa finalizzata alla vendita, vista "la delicatezza del momento"; che nel mese di febbraio 2018 la società è stata poi dichiarata fallita, e la

curatela ha proceduto; che comunque le scelte del CDA, come quella della curatela, rientravano nel merito gestorio.

- B. Con riferimento alle attività "neglette (sempre a mero titolo di esempio: liquidazione in corso di concordato alla rete agenziale di importi non dovuti)", l'opponente, desumendo che la curatela avesse contestato alla società la mancata richiesta di autorizzazione giudiziale per il pagamento delle provvigioni degli agenti in corso di procedura, ha rilevato che:
 - vi era questione giuridica sul momento in cui il credito dell'agente doveva ritenersi sorto;
 - ad avviso della società, l'art. 1748 c.c. collocherebbe il diritto alla provvigione non nel momento perfezionativo del contratto bensì, tenendo conto della previsione del comma 4 dell'articolo citato, nel momento in cui il preponente esegue (o dovrebbe eseguire) la prestazione in base al contratto concluso con il terzo o, al più tardi, al momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, quando il preponente l'ha eseguita;
 - tutti i contratti con gli agenti contenevano pattuizioni per le quali si riconosceva che il diritto alla provvigione sorgesse con l'integrale pagamento del prezzo da parte del cliente, tanto che lo stesso sistema informatico utilizzato dalla per la gestione dei contratti era tarato su questa previsione;
 - lo stesso tribunale aveva ritenuto che la mancata richiesta fosse al massimo da attribuire a un errore di interpretazione delle norme;
 - il pagamento dell'importo complessivo di € 61.978,33 era stato effettuato all'insaputa del CDA dal responsabile amministrativo della società Rag.
 - peraltro tutti i consiglieri stigmatizzarono l'operato del dipendente, dichiarando a propria disponibilità a postergare parzialmente i propri crediti.
 - C. Con riferimento all'eccezione di compensazione accolta dal G.D. con il credito della curatela derivante dal danno conseguente al mancato tempestivo scioglimento del contratto Ducati Motors, l'opponente ha osservato che:
 - l'istanza per lo scioglimento del contratto fu depositata nel mese di febbraio 2017, e che dunque non poteva imputarsi al dott.

tempestività nella richiesta, posto che egli era entrato in carica quale consigliere nel mese di settembre 2016;

- comunque la scelta rientrava nella discrezionalità imprenditoriale,
- l'opportunità di sciogliere o meno il contratto doveva essere valutața tenendo presente che nelle more della procedura competitiva di vendita dell'azienda era difficile escludere che il marchio Ducati potesse non essere di interesse per potenziali acquirenti;
- solo dopo che nessuna delle manifestazioni di interesse per l'azienda aveva contemplato il marchio, si procedette alla richiesta di scioglimento del contratto;
- l'eccezione di compensazione era comunque stata accolta senza nessun accertamento della sussistenza del debito risarcitorio e, dunque, controcredito della curatela.

Tanto premesso e dedotto, il ricorrente ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.

S.p.a. depositando memoria Si è ritualmente costituita la curatela del fallimento difensiva e documenti.

Nella parte introduttiva del proprio atto difensivo la curatela ha riassunto le vicende che hanno portato alla dichiarazione di fallimento della e all'odierna opposizione allo stato passivo, esponendo come la società fosse stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dopo una complessa fase preconcordataria, ma avesse sottaciuto una serie di condotte assolutamente improprie, con le quali erano stati effettuati pagamenti seriali preferenziali in favore di fornitori e agenti, gabellati come prededucibili, nonostante l'antecedenza della radice genetica del credito, con l'aggravante che fu la stessa società a ispirare e mettere a punto con tali soggetti alterazioni di documenti contabili.

Tale attività fu scoperta dai commissari effettuando un controllo routinario delle scritture contabili, in occasione del quale emerse il circuito dei pagamenti preferenziali e delle false fatturazioni; all'esito dell'informativa al tribunale, quest'ultimo revocò il concordato e dichiarò il fallimento con sentenza del 12.2.2018, nonostante la linea difensiva della società, che - a seconda dei casi – minimizzò la gravità dell'accaduto o attribuì la responsabilità delle condotte a singoli soggetti che avrebbero agito all'insaputa dell'organo amministrativo.

Anche in sede di reclamo, poi rigettato dalla Corte di Appello, mantenne le proprie posizioni, con difese volte a giustificare e proteggere la condotta e la buona fede degli amministratori, asseritamente tradita da una struttura contaminata ed eterodiretta, invece che tener conto del superiore interesse dei creditori; secondo la curatela, anche il dott. condivise ed ispirò questa linea difensiva. Secondo la curatela il dott. era entrato nel consiglio di amministrazione il 30.9.2016 quale "tecnico" in un consiglio composto anche altri dottori commercialisti, proprio al fine di dare un supporto specializzato alla società per la gestione della grave crisi in corso, ma l'intero CDA sarebbe stato carente sia sotto il profilo strategico che sotto quello gestionale in senso stretto, visti i tentativi di minimizzare le condotte fraudolente e le numerose irregolarità ed errori tecnici compiuti. La resistente ha puntualizzato che, a dispetto delle doglianze di controparte, la linea dei curatori sarebbe stata chiara fin dall'inizio, avendo opposto a tutti i consiglieri insinuati (le cui insinuazioni non sono state ammesse) un doppio piano di eccezioni: da un lato e in via principale l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. volta a paralizzare la pretesa creditoria del ricorrente; dall'altro, nel caso in cui le negligenze riscontrate non fossero state sufficienti, l'eccezione di compensazione con una partita ascrivibile a certa responsabilità dei consiglieri, relativa alla vicenda Ducati Motors. L'opponente dunque sarebbe stato messo immediatamente a conoscenza degli addebiti portati all'operato del CDA di cui aveva fatto parte, tra l'altro riguardanti condotte che lo stesso conosceva o avrebbe dovuto conoscere per averle poste in essere personalmente o per aver omesso di vigilare sulle stesse, con la conseguenza che il provvedimento del G.D. era un atto dovuto a fronte dei gravi inadempimenti di tutti i consiglieri (che, a differenza del dott. , non avevano proposto opposizione). La curatela ha quindi sostenuto come fosse possibile sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nei confronti degli amministratori di società, e che l'inadempimento fosse eccepibile anche nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, con il conseguente regime in tema di onere della prova; ha precisato ancora una volta che, nel caso non fosse stata sufficiente la prima eccezione, sussisterebbe una ragione di danno, già liquida ed esigibile, e come tale eccepibile in compensazione, per la condotta degli amministratori in ordine allo

scioglimento dei contratti con Ducati Motors e (in aggiunta di quanto rilevato in sede di ammissione) con Alba Leasing.

Fatta questa premessa, l'opposta ha replicato alle difese dell'opponente, osservando che (par. III memoria):

- la mancanza di contestazioni ai membri del CDA precedente a quello in carica (presieduto dal Rag. dei derivava non dalla "mancanza di coerenza" dei curatori, bensì dal fatto che nei confronti del precedente CDA era ancora in corso una complicata istruttoria al fine di valutare le rispettive responsabilità, di talché non era ancora possibile, in sede di ammissione, muovere loro addebiti specifici;
- gli addebiti contestati al dott. erano tutti specifici e relativi a condotte conosciute dall'opponente;
- le riunioni del CDA, pur svoltesi frequentemente, non avevano portato a risultati concreti e si erano rivelate del tutto inconcludenti
- i rilievi dei curatori attenevano proprio all'agire degli amministratori non delegati, al loro dovere di controllo delle dinamiche di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche tenendosi conto della loro specifica professionalità, posto che il dott. Tapinassi era uno dei "saggi" chiamati al capezzale della società in crisi avanzata.

La curatela è poi passata (par. IV della memoria) a specificare i singoli addebiti.

1. Un primo inadempimento (pagg. 22 e ss. memoria di costituzione) atterrebbe all'emersione del circuito fraudolento di pagamenti preferenziali ai fornitori posto alla base della revoca del concordato.

Pur non essendo in carica al momento dei pagamenti in oggetto, avvenuti nel mese di luglio 2016, il dott. avrebbe dovuto effettuare, al momento dell'assunzione della carica, un approfondito esame delle precedenti vicende societarie, vista la mole dei pagamenti effettuati (€ 1.600.000,00 circa) in un breve lasso di tempo, e tenuto conto che il concordato si è poi rivelato essere uno strumento di copertura di pagamenti preferenziali di creditori strategici.

Lo stesso sarebbe pertanto responsabile di un difetto di controllo e vigilanza in ordine alle dinamiche del concordato, attività che era esigibile dai consiglieri "tecnici", che

avrebbero dovuto far emergere la realtà del gioco di favori e trattamenti preferenziali inizialmente coperti, posto che i commissari riuscirono a scoprire i pagamenti sulla base di un normale controllo contabile, rilevando l'anomalia di fatture "perennemente sospese" e la cui esigibilità veniva continuamente rinviata.

- 2. La seconda contestazione (pagg. 26 e ss.) riguarda il mancato aggiornamento della contabilità sociale, ferma al mese di luglio 2017, nonché il mancato deposito del bilancio di esercizio al 31.12.2017 e il mancato invio della relativa dichiarazione fiscale. Secondo la curatela l'opponente avrebbe dovuto vigilare, insieme agli altri consiglieri, sull'attività della struttura amministrativa alla quale era stato assegnato l'adempimento della tenuta delle scritture, a nulla rilevando che i dipendenti erano transitati in capo alla cessionaria dell'azienda, in quanto era stato imposto alla cessionaria l'obbligo di "prestare" dipendenti alla procedura per incombenze future, e che i documenti fossero stati sequestrati dalla Procura della Repubblica, ben potendo la società proporre istanza parziale di dissequestro della documentazione di volta in volta necessaria.
- 3. Vi è poi la contestazione relativa alla rinegoziazione del contratto di logistica con S.p.a. (pagg. 30 e ss.), avvenuta un giorno prima della domanda di concordato in bianco (29.6.2016): il dott. , una volta entrato in carica, avrebbe omesso di comunicare ai commissari e al tribunale l'esistenza di un così importante contratto, riguardante lo smistamento dei prodotti dell'azienda, che è emerso solo in sede di integrazione della proposta e tra l'altro utilizzato come poi scoperto dai curatori dopo il fallimento per "spalmare" parte del debito pregresso di verso sulle nuove prestazioni, che erano state dunque adeguate alle nuove esigenze; la stessa rinegoziazione, taciuta inizialmente, era stata oggetto di procedimento ex art. 173 L.F. successivamente archiviato.
- 4. Il quarto inadempimento contestato al dott. (pagg. 34 e ss.) è relativo alla vendita dei prodotti con il marchio "...".
 - A seguito di transazione con la società olandese titolare del marchio in ordine all'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto di licenza, raggiunta il 29.6.2017, fu concesso a Braccialini di vendere fino al 13.4.2018 i prodotti finiti marchiati;

tuttavia il consiglio non si attivò per tempo per la vendita dello stock, da effettuare al massimo entro Natale 2017 al fine di attrarre il maggior numero di clienti. Infatti, solo il 21.12.2017 il dott. comunicò ai commissari che era stato reperito un canale di vendita, quando ormai era troppo tardi per sfruttare il periodo natalizio, ed era peraltro pendente il 2º procedimento ex art. 173 L.F.; a seguito della dichiarazione di fallimento, poi, i tempi ristretti costrinsero i curatori a effettuare una vendita al dettaglio con l'ausilio dell'ISVEG. 5. Vi è poi la quesitone relativa alle indebite liquidazioni di provvigioni alla rete agenziale. Come narrato dalla curatela, i commissari scoprirono nella primavera del 2017 un pagamento di € 225.000,00 agli agenti effettuato nell'autunno 2016, per provvigioni legate ad attività completata antecedentemente all'avvio della procedura; fu pertanto introdotto un procedimento ex art. 173 L.F. di revoca del concordato, che fu evitata a seguito della postergazione volontaria dei crediti dei professionisti che assistevano la società. atterrebbe non tanto alla prima violazione di legge ma alla La censura al dott. reiterazione della fattispecie fraudolenta, in quanto la società liquidò una seconda volta provvigioni agli agenti per compensi aventi natura non prededucibile per € 62.000,00 circa, come dato atto dai commissari nel parere ex art. 180 L.F., violando palesemente le indicazioni del tribunale che poco prima aveva espresso le proprie posizioni sul punto, tant'è che in questo caso furono i membri del CDA a postergare i propri crediti, a nulla valendo l'attribuzione della responsabilità della condotta al Rag. Di Francia e la mancata insorgenza di danni per la società. 6. Un sesto inadempimento contestato al dott. (pagg. 43 e ss.) riguarderebbe le carenze istruttorie relative alla gestione dei rapporti con la cessionaria s.r.l., con riferimento alla durata del contratto estimatorio concluso in parallelo alla cessione dell'azienda, pari a 18 mesi, e dunque per un tempo più lungo a

quello previsto dalla normativa fiscale (12 mesi) che consente di soprassedere

dall'emissione della fattura e dal successivo versamento dell'IVA.

disallineamento tra incassi effettivi e incassi fiscalmente presunti, con l'aggiunta che la società non fu in grado di arrivare a avere una chiara radiografia del magazzino esistente, e non tenne mai fede alle clausole contrattuali che prevedevano un monitoraggio continuo dei prelievi da parte dell'affidataria; il fallimento poi dovette sanare la situazione affidando a la conta fisica del magazzino e risolvendo consensualmente il contratto estimatorio.

Infine la curatela (paragrafo V della memoria) ha opposto due eccezioni di compensazione nel caso in cui fosse riconosciuto un credito al dott.

La prima riguarda la mancata immediata richiesta di scioglimento del contratto di licenza con Ducati Motors, inutile sin dall'origine, non essendo mai andata in produzione alcuna linea che utilizzasse questi marchi in licenza, ed essendo sul punto di cedere l'azienda, omissione che avrebbe provocato un danno di € 50.000,00, pari all'ammissione al passivo in prededuzione di Ducati, posto che non era sostenibile, sin da subito, che un tale marchio potesse interessare un potenziale acquirente.

La seconda eccezione concerne il mancato scioglimento del contratto con avrebbe provocato un danno di € 116.000,00 per canoni in prededuzione.

Ribadendo l'esperibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo dell'eccezione di compensazione, la curatela ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

Dato atto delle deduzioni e delle eccezioni illustrate compiutamente dalla curatela in sede di comparsa, all'udienza del 16.1.2019 il giudice relatore ha assegnato alle parti termini differiti per memorie autorizzate.

Il dott. ha depositato memoria in data 28.2.2019.

Nella stessa ha contestato preliminarmente le affermazioni della curatela sul comportamento dell'opponente e sulla proposizione ostinata di un concordato in continuità, ribadendo il proprio ruolo di consigliere non esecutivo, responsabile non per omessa vigilanza ma per eventuale violazione del dovere di agire informati, tenuto conto che la scelta del concordato era stata già compiuta il 30.6.2016, e che comunque l'opzione per la procedura concordataria rientrava nelle scelte insindacabili degli amministratori; gli stessi commissari, peraltro, avrebbero osservato in sede di relazione ex art. 172 L.F. che la scelta del concordato aveva preservato alcuni valori dell'attivo.

L'opponente ha poi replicato alle contestazioni della curatela alle condotte dell'amministratore.

1. Quanto all'emersione del circuito fraudolento posto alla base della revoca del concordato, ha rilevato che – secondo le Norme di comportamento citate dalla stessa curatela, riguardanti tra l'altro il Collegio Sindacale – il dovere di vigilanza non si estende a fatti anteriori all'assunzione della carica, a meno che non vi siano palesi e gravi irregolarità rilevabili con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.

Al contrario, al momento dell'entrata in carica del dott. le condotte illecite erano state già realizzate, e tutti i pagamenti effettuati, di talché non vi erano anomalie che avrebbero dovuto mettere in allarme l'amministratore, anche perché i pagamenti preferenziali, effettuati su iniziativa dell'ex direttore della produzione sig.

" sono emersi solo a seguito dell'avvio delle indagini del Pubblico Ministero, e nemmeno i commissari avevano fino a quel momento rilevato anomalie.

2. Quanto alla contabilità, ha affermato che la stessa era aggiornata, posto che nel contratto di cessione dell'azienda è stato previsto il distacco del personale indispensabile all'attività ordinaria, e la struttura operante presso il cessionario ha rilevato nelle scritture cronologiche i principali fatti gestionali, seppur non potendo procedere a un aggiornamento completo delle scritture, per mancanza di disponibilità di alcuni dei sottostanti documenti contabili (l'aggiornamento della contabilità sarebbe comunque provato dalle schede contabili clienti agli atti, docc. 17-24).

Ha rilevato inoltre:

- che il bilancio 2016 è stato regolarmente approvato;
- che le eventuali mancanze sarebbero state provocate dal sequestro della Procura della Repubblica che ha riguardato i libri e registri fino all'anno 2015, e ha inibito l'accesso ai locali ove era tenuta la contabilità;
- che una volta ceduta l'azienda a s.r.l., con il conseguente trasferimento di computer software alla cessionaria, aveva solamente la possibilità di sollecitare la stessa all'espletamento degli adempimenti;
- che non era ipotizzabile affidare la contabilità a uno studio esterno;

- che l'adempimento della predisposizione del bilancio 2017 era di competenza dei curatori ai sensi dell'art. 89 L.F., così come pure l'invio delle dichiarazioni fiscali relative all'annualità 2017.
- 3. Quanto al contratto premesso che un'azienda delle dimensioni di Braccialini aveva in essere centinaia di contratti, solo una minima parte dei quali oggetto di trattazione nella domanda di concordato, ha sostenuto che del rapporto con era fatta menzione nel piano economico finanziario, e che la questione della rinegoziazione era stata affrontata dal CDA prima dell'entrata del dott. Tra l'altro la revisione del corrispettivo pareva, in una visione ex ante, logica, vista la qualità di fornitore strategico del creditore. Solo a seguito delle indagini della Procura, che ha portato alla luce la vicenda dei pagamenti preferenziali, la finegoziazione del contratto ha assunto altro significato.
- 4. Quanto alla vicenda al dott. Tapinassi per la cessione a terzi del magazzino, e che comunque la scelta del momento migliore per la vendita rientrava nel merito gestorio.
 - Ad ogni modo la questione della vendita fu oggetto di vari consigli di amministrazione da settembre 2017 a dicembre 2017, nei quali si palesò l'interessamento di acquirenti, poi non concretizzatosi in un'offerta accettabile; inoltre la merce fu venduta dalla curatela per l'importo di € 285.248,03, somma che corrispondeva al valore dei prodotti indicato nel piano concordatario.
- 5. Quanto alla liquidazione delle provvigioni non dovute alla rete agenziale (trattasi del secondo pagamento, avvenuto dopo la chiusura del 1° procedimento ex art. 173, L.F.), la stessa, ha ribadito il ricorrente, sarebbe derivata da una deficienza della struttura amministrativa che non poteva essere imputata agli amministratori non esecutivi; il pagamento, tra l'altro effettuato nel mese di agosto, sarebbe invero stato frutto di un errore materiale determinato dalla rigidità del sistema informatico, e successivamente allo stesso gli amministratori si sarebbero attivati per evitare il ripetersi dell'errore.
- 6. Quanto alla gestione del contratto estimatorio, il dott. ha esposto: che la durata di 18 mesi fu stabilita per consentire alla società affidataria di disporre di un congruo arco di tempo per assorbire il volume delle merci del magazzino; che la radiografia del

magazzino fu effettuata in pieno contraddittorio tra cedente e cessionario con relazione redatta dal Geom. (doc. 42), e il controllo del magazzino commissionato dai commissari al Rag. avrebbe confermato la correttezza dei riscontri; che la Braccialini monitorò sempre i prelievi da parte della cessionaria, come dimostrerebbero la diffida ad adempiere inviata a fine luglio 2017 e le ulteriori lettere di contestazione inviate tra settembre 2017 e gennaio 2018.

Quanto alle eccezioni di compensazione, secondo l'opponente:

- la richiesta di scioglimento del contratto con Ducati Motors è stata depositata tempestivamente, avendo avuto la società necessità di valutare se, nelle more della cessione dell'azienda, vi fosse stato qualche interessamento al marchio Ducati; lo scioglimento è stato richiesto il 14.12.2016, al momento della presentazione della documentazione integrativa del concordato con riserva, quando si potevano compiutamente valutare le finalità che si volevano raggiungere con l'istanza di scioglimento;
 - ed ha richiesto un'attività molto complessa e articolata. In ogni caso al dott.

 potrebbero essere eccepiti in compensazione crediti per importi maturati prima della sua entrata in carica, né quelli maturati dal momento della presentazione della domanda di concordato con riserva.

Ribadendo infine l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso,

La curatela ha depositato memoria il 3.4.2019.

A) Nella stessa ha ribadito in primo luogo che il ruolo di "tecnico" del dott.

all'interno del CDA impone di vagliare la sua condotta in termini di diligenza qualificata,
e che tale profilo viene in rilievo in primis nell' "ostinazione" della società a riaffermare la
natura di concordato in continuità del piano, poi smentita nelle sedi giudiziarie, tenuto
conto dei tempi della vicenda, che hanno visto l'entrata in carica del dott.

30.9.2016, quando vi era tutto il tempo per studiare soluzioni di risanamento, e il deposito
del piano il 14.12.2016. Inoltre era noto che la continuità non si potesse sostenere, in

quanto Braccialini, azienda fondata su tre pilastri, costituti da un lato dai marchi propri, dall'altro dai marchi e , aveva perso questi ultimi, che erano i più redditizi: di conseguenza la prosecuzione dell'attività avrebbe solo aggravato la situazione debitoria, come infatti è successo.

- B) Con riferimento all'emersione del circuito fraudolento posto alla base della revoca del concordato, secondo la curatela l'anomalia sarebbe emersa da un semplice controllo da parte dei commissari dei flussi in uscita del primo anno post omologa, necessario ai fini del parere ex art. 180 L.F., ove è risultato che erano stati inseriti tra i crediti prededucibili partite che era lecito aspettarsi fossero state da tempo saldate, perche relative a fornitori di merce. Il consiglio, pertanto, avrebbe dovuto accertare che i dati risultanti dalla contabilità poi forniti ai commissari corrispondessero alla realta, poiché, secondo la diligenza professionale richiesta, sarebbe stato tenuto ad esaminare le dinamiche principali dell'impresa che si erano svolte prima dell'entrata in carica: se lo avesse fatto, avrebbe verificato i pagamenti ingenti fatti nel luglio 2016 e scoperto il sistema artigianale di sovrafatturazione, visibile "a occhio nudo" con un semplice incrocio di dati.
- C) Quanto al mancato aggiornamento della contabilità, la curatela ha rilevato che le schede contabili prodotte confermavano solo la registrazione delle fatture, ma non che la contabilità fosse aggiornata, come dimostrerebbero le mail inviate dalla sig.ra (doc. 49-50) storica ex dipendente amministrativa della società; ha osservato inoltre che nessun rilievo in tema di esonero di responsabilità poteva avere il transito dei dipendenti alla cessionaria dell'azienda, posto che era comunque dovere del CDA mantenere una contabilità aggiornata, redigere il bilancio 2017 e inviare le dichiarazioni fiscali dell'annualità 2017.
- D) Quanto al contratto , la curatela ha ribadito la contestazione all'opponente:
 - 1) sotto il profilo della mancata comunicazione ai commissari e al tribunale di un così importante contratto, rinegoziato il giorno prima del deposito della domanda prenotativa, la cui esistenza fu menzionata solo in sede di integrazione del piano il 25.5.2017, evento che comportò l'apertura del 1° procedimento ex art. 173 L.F., visto che tale contratto regolava l'intera attività distributiva dei prodotti Braccialini per le stagioni in corso;